

**“ACCORDO INTEGRATIVO TRA CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL
PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CONFEDILIZIA E OO.SS.
SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDERCASA CONFSAL”
(art. 2 comma 3 ex L. 431/98; art. 1 D.M. 30.12.2002)**

Fra:

- la **Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena**, in persona del Vice Presidente Carlo Magni;
- la **Confedilizia-Confederazione Italiana della proprietà edilizia**, in persona dell'arch. Paolo Pietrolucci *anche nella qualità di sub-delegatario delle Associazioni della Proprietà edilizia dei Comuni interessati*;

e

le Organizzazioni Sindacali dei conduttori

- **SUNIA**, in persona dei sig.ri Daniele Barbieri, Piero Ranieri
- **SICET**, in persona dei sig.ri Guido Piran, Ciro Grillo, Maurizio Savignano, Guido Petreni
- **UNIAT UIL**, in persona dei sig.ri Roberto Scorpioni, Patrizia Behman.
- **UNIONE INQUILINI**, in persona dei sig.ri Vincenzo Simoni, Guido Lanciano
- **FEDERCASA CONFSAL**, in persona del sig.ri Gianluigi Pascoletti, Aldo Cappelli

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Bologna, Cassina de' Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d'Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Piombino, Poggibonsi, Prato, Quarto, Roma, Siena, Sovicille) per quanto richiesto a norma di legge,

premesse

- che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 per gli stessi Comuni, depositati ai sensi di legge;
- che il contratto che regola il rapporto tra proprietà e conduttori è quello previsto dall'allegato B al D.M. 31.12.2002;
- che gli Accordi integrativi di cui all'art. 1 del D.M. 31.12.2002 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali, dovendo rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni altra previsione degli stessi o di Accordi aggiuntivi non afferenti il canone, ferma altresì ogni disposizione degli accordi territoriali principali o aggiuntivi relativi alla quantificazione del canone,

si conviene e si stipula

il presente Accordo integrativo, a valere per i Comuni come sopraindicati – ex citato D.M. 31.12.2002 – contenente i criteri uniformi di cui alla premessa, che costituisce parte integrante del presente Accordo:

- 1- I canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, sono di seguito così stabiliti:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Ciro Grillo' and 'Piero Ranieri', and a vertical signature on the right side.]

